APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO, FIRMATO A MONACO IL 10 MAGGIO 1976

Art. 11 (Accordo)

Ciascun Governo assume le spese della sua delegazione in seno alla Commissione, al Comitato tecnico ed agli eventuali gruppi di lavoro nonche' le spese di ricerche condotte sul proprio territorio. Le spese d'interesse comune saranno ripartite tra i tre Governi secondo le modalita' proposte dalla Commissione e decise dai suddetti Governi. La stessa procedura verra' anche applicata nel caso in cui delle ricerche straordinarie fossero decise all'unanimita' dalla Commissione.

Versione in vigore dal 27 novembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976
Estremi	Legge 24 ottobre 1980, n. 743
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-italo-franco-monegasco/accordo-art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it